

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 6 ottobre 2021

**Plenaria**

**101ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GASPARRI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Gabriele Lanzi, in relazione ad un atto di citazione pendente presso la XVIIIª Sezione civile del Tribunale di Roma (Esame e rinvio)**

Il relatore, senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), fa preliminarmente presente che con lettera del 16 luglio 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso al Presidente della Giunta copia della missiva con la quale il senatore Gabriele Lanzi ha chiesto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sia sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un atto di citazione pendente presso la XVIIIª Sezione civile del Tribunale di Roma (n. R.G. 32914/2021).

Dalla documentazione agli atti della Giunta si evince che la vicenda ha preso avvio da un *post* pubblicato su *Facebook* in data 7 dicembre 2018 con cui il senatore Lanzi ha criticato la scelta dell'onorevole Matteo Dall'Osso di abbandonare, nel dicembre 2018, il gruppo dei deputati del Movimento 5 Stelle (con cui era stato eletto e che in quel momento si trovava tra le forze di maggioranza) per aderire al Gruppo dei deputati di Forza Italia (partito politico in quel momento all'opposizione). Si precisa peraltro che, a decorrere dalla fine di maggio 2021, l'onorevole Dall'Osso si è successivamente iscritto al Gruppo parlamentare Coraggio Italia.

Riferisce il senatore Lanzi che il contenuto integrale del citato *post* è il seguente: «*Ci sono delle cose che riescono ancora a sorprendermi! Sono dispiaciuto per la sua salute ed è un fardello molto pesante da portarsi dietro, ma non posso restare in silenzio di fronte a questo cambio di campo, e che campo per la miseria, che come dicevo all'inizio mi ha sorpreso e non poco. La motivazione (non mi hanno approvato un emendamento sui disabili) non sta in piedi. Ogni parlamentare nelle sue prerogative può presentare tutto lo scibile umano ma se non è concordato muore nella culla. Si deve avere l'approvazione del proprio capogruppo di Commissione, del Capogruppo e l'accordo con il Governo. È giusto così o non si concluderebbe nulla. Ci vuole pazienza tanto più che questa è la nostra prima legge di stabilità che si perfeziona avendo avuto un'estate dedicata principalmente alla tragedia di Genova. Dell'Osso ha deciso di aderire a Forza Italia avvalendosi del suo libero arbitrio. Pur nella »tragicità« di questa decisione mi conforta il fatto che forse le sue condizioni di salute non lo sostengono più di tanto facendogli fare questa ca[...]ta. Cosa devo dire? C'è poco da dire. Evidenzio questa notizia, oramai di dominio pubblico ma vi chiedo di non utilizzare insulti o male parole. Aggiunge male al suo male e questo basta e avanza. Mi raccomando, moderazione, presa atto senza indecenze oppure cancello il post. Con educazione si può scrivere tutto ma se scadiamo nel mero insulto si passa dalla parte del torto».*

L'onorevole Dall'Osso, portatore di disabilità in quanto malato di sclerosi multipla, ha ritenuto che nella condotta del senatore Lanzi si scorgessero gli estremi della diffamazione, commessa a mezzo *social network*, aggravata dal dilleggio nei confronti di una persona portatrice di disabilità. A suo avviso infatti, il giudizio espresso nei propri confronti, poi ripreso da alcune testate giornalistiche telematiche e anche dalla stampa, avrebbe violato il suo onore, reputazione ed immagine.

Al di là degli estremi del reato, l'onorevole Dall'Osso, con atto di citazione notificato il 18 maggio 2021, ha quindi convenuto in giudizio il senatore Lanzi chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale-esistenziale a lui causato. In tal sede, in particolare, da un lato ha stigmatizzato la «connessione arbitraria e perniciosa» tra il proprio stato di salute e l'opzione del ricollocamento all'interno dei gruppi parlamentari, dall'altro ha evidenziato la «viralità» della dichiarazione lesiva ed il suo carattere di diffusività, evincibile dai successivi *post* degli utenti della rete, della quale il senatore Lanzi si sarebbe servito intenzionalmente al fine di attaccare e screditare il collega dissenziente; l'onorevole Dall'Osso ritiene infatti di essere divenuto il «bersaglio» da delegittimare al fine di evitare altre fuoriuscite dal MoVimento 5 Stelle e l'indebolimento ulteriore della forza politica.

Il senatore Lanzi, nella propria istanza, dopo aver rammentato come tra gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle si sia sempre iscritto quello di modificare l'articolo 67 della Costituzione introducendo il vincolo di mandato, ha evidenziato in particolare il proprio ruolo di Segretario del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, nei cui compiti rientra quello di svolgere attività di coordinamento e di supervisione del rispetto

del regolamento interno del Gruppo; ha peraltro richiamato le proprie critiche alla decisione dell'onorevole Dall'Osso esternate in occasione della riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo Parlamentare tenutasi il 10 dicembre 2018, nella quale si è discusso di sanzioni disciplinari con riguardo all'articolo 21 dello Statuto del Movimento, nonché un proprio intervento sulla medesima materia nel corso della seduta del Consiglio direttivo dell'8 ottobre 2018.

Il senatore ritiene che il *post* in esame si collochi in più ampio contesto di comunicazione all'esterno delle prerogative già da lui esercitate all'interno della propria Camera di appartenenza, in particolare in quanto membro del Direttivo del Gruppo politico del Movimento 5 Stelle; le espressioni da lui utilizzate – le quali sarebbero prive di alcun intento denigratorio della persona dell'onorevole Dall'Osso e finalizzate esclusivamente ad addurre il caso *de quo* quale fattispecie esemplificativa dell'importanza della battaglia politica per l'introduzione del vincolo di mandato – costituirebbero a suo avviso manifestazioni *extra moenia* del proprio pensiero politico già esplicitato in precedenza nell'esercizio delle funzioni di parlamentare.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte – riconoscendo altresì allo stesso di chiedere di essere audito – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9, del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 marzo 2021 e proseguito nelle sedute del 31 marzo, 27 aprile, 5, 12 e 26 maggio 2021.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra la propria proposta conclusiva ricordando preliminarmente che, in data 26 maggio 2021, la Giunta aveva deliberato una richiesta di integrazione istruttoria volta a rinnovare la richiesta (già formulata nell'ambito dell'atto assegnato n. 4 e per la quale era pervenuta una risposta interlocutoria) al Tribunale di Modena di fornire un chiarimento definitivo riguardo all'uti-

lizzo o meno, nei confronti dell'onorevole Giovanardi, della videoripresa privata effettuata dal signor Alessandro Bianchini.

In data 14 settembre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta il decreto del 9 settembre 2021 con cui il Presidente del Tribunale di Modena ha confermato che il processo, a seguito dell'invio degli atti al Senato, è stato ritualmente sospeso a norma dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003, nel rispetto dei termini di legge per la preliminare delibazione del Senato. È stato inoltre ribadito dall'autorità giudiziaria che il processo è ancora nella fase di ammissione delle prove, cosicché nessuna pronuncia risulta intervenuta su quanto indicato dalla Giunta, precisando altresì che è preclusa al Tribunale ogni facoltà di anticipazione del giudizio in merito alle prove dedotte ed articolate dalle parti.

Si fa presente peraltro che, in data 13 settembre 2021, sono pervenuti alla Giunta da parte dello stesso onorevole Giovanardi alcuni stralci della sentenza della Corte d'Appello di Bologna sul processo *Aemilia* riguardanti il signor Alessandro Bianchini; detti stralci sono stati già inviati ai componenti della Giunta. Occorre tuttavia rilevare che tale documentazione risulta essere non rilevante in quanto, avendo il procedimento in esame ad oggetto l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Giovanardi, la Giunta non è chiamata ad effettuare valutazioni in merito alla sussistenza di un eventuale *fumus persecutionis*, ma a verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni *extra moenia* e quelle *intra moenia* effettuate nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, si rende pertanto necessario che il relatore ribadisca la propria proposta definitiva.

Si ricorda preliminarmente che il Tribunale di Modena, con lettera pervenuta il 25 gennaio 2021, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 1640/2020 R.G.N.R. – 1851/2020 R.G. Trib. nei confronti del dottor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti.

In data 26 gennaio 2021 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato. Tale deferimento è stato annunciato in Assemblea in pari data.

Si rileva preliminarmente che la vicenda nella quale si inserisce la richiesta *de qua* è già stata oggetto di esame da parte della Giunta in relazione alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna (*Doc. IV*, n. 3); in data 1° luglio 2020 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea, con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e di respingerla per tutte le successive telefonate, ossia quelle dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013; per ciò che concerne l'utilizzo dei tabulati, di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria. Tale propo-

sta è stata accolta dall'Assemblea del Senato nella seduta n. 328 del 19 maggio 2021.

Gli stessi fatti hanno inoltre riguardato anche la richiesta di chiarimenti all'autorità giudiziaria deliberata dalla Giunta in data 25 novembre 2020, all'esito dell'esame della documentazione fatta pervenire dello stesso onorevole Giovanardi (Affare assegnato n. 4), ed inerente all'utilizzo, da parte della medesima autorità giudiziaria, delle videoriprese effettuate dal signor Alessandro Bianchini.

In estrema sintesi, la domanda del Tribunale di Modena rammenta che l'onorevole Giovanardi è accusato di aver posto in essere una serie di attività volte ad ottenere, a favore delle imprese Bianchini Costruzioni S.r.l. e IOS di Bianchini Alessandro, la revoca dell'esclusione dalla cosiddetta *white list* - e cioè l'elenco degli imprenditori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, rilevante nel contesto dei pubblici appalti - operata dal Prefetto, con nuovo inserimento e ripristino delle facoltà previste per le imprese iscritte.

Secondo il Pubblico ministero, per perseguire tali finalità l'allora senatore Giovanardi avrebbe perpetrato, oltre a comportamenti pressori, vere e proprie minacce finalizzate a turbare le attività di un Corpo amministrativo (nella fattispecie il Prefetto di Modena ed il Gruppo Interforze), nonché a costringere i pubblici ufficiali destinatari di tale condotta illecita, nell'occasione anche oltraggiati, a compiere atti contrari all'ufficio. Al fine di meglio esercitare tale attività di minaccia, l'ex senatore Giovanardi avrebbe adoperato informazioni precise e circostanziate, ancora coperte da segreto, inerenti ai relativi procedimenti amministrativi, a lui fornite in particolare dal coimputato dottor Ventura, Capo di Gabinetto della Prefettura, nonché di volta in volta in misura minore da altri soggetti, integrando in tal modo anche il delitto di cui all'articolo 326 del codice penale.

Dall'esame della domanda si evince che, all'udienza del 15 dicembre 2020, la difesa dell'onorevole Giovanardi ha eccepito l'applicazione al caso in esame dell'esimente prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Collegio procedente ha ritenuto che i comportamenti contestati all'imputato non ricadessero nell'alveo applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 68 della Costituzione, come esplicitato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, dovendo conseguentemente escludersi la sussistenza della scriminante costituzionale. Ha pertanto sospeso il processo trasmettendo gli atti al Senato della Repubblica per la relativa deliberazione.

Nel motivare il rigetto dell'eccezione, è stato in primo luogo evidenziato che, trattandosi di attività *extra moenia*, sussisterebbe la necessità del nesso funzionale con l'attività parlamentare, canone introdotto dalla Corte costituzionale che si traduce in una copertura della scriminante limitata alle opinioni del parlamentare e agli atti che, fuori dal Parlamento, sono destinati alla riproduzione espressiva e alla divulgazione delle opinioni stesse.

Sul punto viene richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 137 del 2001 la quale, in tema di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, risolvendo un conflitto di attribuzione nel senso di censurare la delibera parlamentare di insindacabilità, ha rimarcato che la prerogativa parlamentare non può essere estesa sino a comprendere gli insulti e non può essere riferita ai comportamenti materiali qualificati come resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo l'autorità giudiziaria quanto argomentato dalla Consulta varrebbe a maggior ragione per le minacce, come contestate nel capo di imputazione, che esulerebbero dalla prospettiva di «critica e denuncia politica» non presentando un nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta, in quanto rivolte direttamente agli organi competenti o a loro componenti al fine specifico di ottenere la modifica di alcuni provvedimenti amministrativi in senso favorevole alle imprese citate.

Si fa presente che la lettera di trasmissione della domanda del Tribunale di Modena di cui al presente procedimento indicava l'onorevole Giovanardi imputato «*per il reato di cui all'art. 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9 del codice penale*», con riferimento quindi al concorso nei reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, aggravati.

Tuttavia, nella narrativa dei fatti riportata nel corpo dell'ordinanza, risultava un riferimento anche al reato di oltraggio che, peraltro, nel precedente *Doc. IV*, n. 3 emergeva in un autonomo capo di imputazione.

Alla luce di tale notazione, la Giunta ha deliberato un'integrazione istruttoria volta a chiedere all'autorità giudiziaria, tramite la Presidenza del Senato, se la richiesta *de qua* fosse relativa solo al capo di imputazione di cui all'articolo 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9 del codice penale (emergente dalla lettera di trasmissione della presente domanda), oggetto del primo capo di imputazione a carico dell'onorevole Giovanardi nel precedente *Doc. IV*, n. 3, o se essa riguardasse anche l'ulteriore capo di imputazione che nel precedente documento esaminato dalla Giunta risultava a carico dello stesso onorevole Giovanardi, inerente al reato previsto e punito dagli articoli 81, 341-*bis* e 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale ed oltraggio a pubblico ufficiale).

Con provvedimento emesso il 16 marzo 2021 e pervenuto alla Giunta il 23 marzo 2021, il Tribunale di Modena ha fornito riscontro all'istanza di integrazione istruttoria deliberata dalla Giunta in data 4 marzo 2021.

Il Tribunale ha in particolare chiarito che la richiesta di deliberazione in esame riguarda sia il capo di imputazione di cui agli articoli 110, 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio), 338 (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti), 61, n. 2 e n. 9 del codice penale (Capo A) e sia il capo di imputazione di cui agli articoli 81, 341-*bis* (oltraggio a pubblico ufficiale) e 336 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale) del codice penale (Capo B).

In data 15 aprile 2021 l'onorevole Giovanardi ha inviato alla Giunta una memoria. Nella parte iniziale ripercorre le tappe della vicenda che lo vede interessato e passa poi a illustrare gli atti *intra moenia* che dimostrerebbero un nesso funzionale tra le condotte che gli vengono contestate e la sua attività di parlamentare. Risulterebbe evidente il nesso funzionale tra la sua attività parlamentare dal 2008 al 2018, comprendente atti di sindacato ispettivo, interpellanze e interventi, e i contatti avuti con la Questura di Modena, il Gruppo Interforze, il Ministero dell'Interno e le interviste rilasciate alla stampa.

In particolare, in riferimento alle imprese Baraldi e Ge.Co., segnala varie interpellanze, presentate tra il 16 gennaio e il 6 giugno 2013 volte a sollecitare al Governo risposte in merito alle interdittive antimafia che avevano colpito tali aziende e alle conseguenze sulla situazione dei dipendenti.

Di contenuto simile sarebbero anche le interpellanze presentate tra il 26 febbraio e il 21 ottobre 2014 relativamente all'impresa Bianchini, a cui fa riferimento anche un intervento in Aula del 29 ottobre 2014 nell'ambito della discussione congiunta su tre relazioni presentate dalla Commissione antimafia (*Doc. XXXIII n. 2, n. 3 e n. 4*).

Infine, vengono segnalate altre due interpellanze presentate il 14 luglio 2015 e il 16 gennaio 2016 in riferimento all'azienda Lo Bello S.n.c.

La memoria prosegue soffermandosi sull'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. La conversazione con i due ufficiali dei Carabinieri, nella quale il senatore non avrebbe fatto altro che esporre le argomentazioni sulle interdittive antimafia più volte affrontate nella sua attività parlamentare, si sarebbe svolta in pubblico nei limiti di una civile discussione e sarebbe evidente la sussistenza di un *fumus persecutionis* nei suoi confronti.

Relativamente alla notizia di sedicenti agenti dei servizi segreti che avrebbero promesso alle aziende un interessamento ai fini del reintegro nella *white list* in cambio di denaro, l'onorevole Giovanardi ricorda di aver tempestivamente avvisato l'Autorità giudiziaria e di aver presentato un atto di sindacato ispettivo sulla vicenda.

In risposta alla tesi della Procura secondo cui l'attività parlamentare fin qui ricordata sarebbe «un paravento per poter svolgere attività all'esterno del Parlamento», il senatore richiama brevemente i principi di funzionalità e temporalità del nesso tra attività *extra* e *intra moenia* sanciti dalla Corte costituzionale la cui giurisprudenza gli è ampiamente nota in virtù della sua esperienza in qualità Presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera prima e componente della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato poi.

Conclude quindi la sua memoria rammentando che l'accusa si è concentrata sull'episodio relativo all'azienda Bianchini che nell'ambito del procedimento relativo ai titolari sarebbe «drasticamente ridimensionato» e sottolineando l'importanza che sia il Senato a giudicare della «legalità» delle sue azioni affinché «l'unico atteggiamento di un parlamentare di fronte a macroscopici errori della pubblica amministrazione» non sia quello di «un omertoso silenzio».

L'onorevole Giovanardi è stato ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 27 aprile 2021, nella quale ha svolto le proprie argomentazioni difensive.

Si osserva preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costituzionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011) richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti.

Il primo requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari che – come precisa la Consulta – non deve necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione letterale del contenuto.

Il secondo requisito richiesto per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto temporale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto a quella *intra moenia*.

Prima di procedere alla verifica della sussistenza dei due predetti requisiti, la Giunta deve verificare preliminarmente se sia configurabile o meno una *opinio* rispetto ai fatti contestati, atteso che la prerogativa dell'insindacabilità viene riferita dal primo comma dell'articolo 68 alle «opinioni espresse» (o in alternativa ai «voti dati»). Senza la concreta sussistenza dell'*opinio* manca il substrato ontologico della prerogativa, che nei casi in cui i fatti contestati non si sostanziassero in opinioni espresse dal parlamentare, non potrebbe in alcun modo sussistere. A titolo meramente esemplificativo, si rileva che ad un parlamentare a cui venga contestato un reato di omicidio, non potrebbe mai essere riconosciuta la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse.

Nel caso di specie il procedimento ha ad oggetto le imputazioni di cui agli articoli 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio), 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti), del codice penale (Capo A) e sia il capo di imputazione di cui agli articoli 341-*bis* (oltraggio a pubblico ufficiale) e 336 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale) del codice penale (Capo B).

Per quel concerne la fattispecie penale di cui all'articolo 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio) il *Doc. IV*, n. 3 – relativo alle intercettazioni telefoniche, il cui esame è già concluso in Giunta – a pagina 7 precisa che i fatti contestati si sostanziano nell'acquisizione, da parte dell'onorevole Giovanardi (prevalentemente mediante le comunicazioni del dottor Ventura, del dottor De Stavola, dell'avvocato Moscatini ed infine del dottor Lambertucci) «*di informazioni segrete precise e circostanziate in relazione all'iter dei procedimenti relativi al rila-*



*scio di informazioni antimafia o di iscrizione alla cd. White list, nonché di copie di atti endo-procedimentali ancora segreti (es. verbali del gruppo Interforze, relazioni di intervento delle Forze di polizia delegate al compimento di atti dal prefetto di Modena, ecc.) presenti presso la Prefettura di Modena; informazioni ed atti segreti messi a disposizione di tutto il nucleo familiare Bianchini a partire dalla primavera del 2014 ...» (brano tratto testualmente dal predetto Doc. IV, n. 3).*

I fatti contestati all'onorevole Giovanardi risultano completamente incompatibili ed estranei rispetto alla fattispecie «dell'opinione espressa» contemplata dall'articolo 68 della Costituzione.

L'*opinio* presuppone ontologicamente l'espressione di un giudizio valutativo, di convinzioni, di idee, di critiche, elementi non presenti nei fatti predetti relativi all'articolo 326, nei quali l'indagato si limita a mettere a disposizione di tutto il nucleo familiare Bianchini informazioni ed atti segreti. L'informazione segreta e l'atto segreto sono elementi precostituiti che non presuppongono alcun giudizio valutativo del parlamentare, alcuna espressione di *opinio* quindi, atteso che lo stesso si limita – secondo la tesi accusatoria – a mettere indebitamente a disposizione dei Bianchini tali elementi informativi. Non c'è valutazione, non c'è alcuna espressione di giudizio, non vi è quindi alcuna opinione.

Per i motivi fin qui evidenziati il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea di dichiarare la non sussistenza dell'insindacabilità rispetto ai fatti contestati relativi all'articolo 326 del codice penale.

Occorre ora verificare la configurabilità o meno di un'opinione espressa rispetto alle altre tre fattispecie contestate, ossia violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale), oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-*bis* del codice penale) e violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale).

Va evidenziato preliminarmente, sul piano metodologico, che vanno tenuti distinti, ai fini dell'accertamento preliminare di competenza del Senato, la fattispecie penale astrattamente configurabile (ad esempio diffamazione nella maggior parte dei casi di insindacabilità, ma anche oltraggio a pubblico ufficiale) dall'opinione espressa che connota i fatti ascrivibili alla fattispecie penale.

Per la fattispecie di minaccia a corpo amministrativo, contestata al senatore Giovanardi, l'articolo 338 del codice penale richiede un dolo specifico, caratterizzato teleologicamente dall'intenzione di turbare o ostacolare il funzionamento dell'istituzione. Occorre quindi non solo una semplice minaccia, ma anche che la stessa abbia la specifica finalità di impedire o turbare il funzionamento dell'istituzione. Il suddetto profilo teleologico, che caratterizza il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, rende incompatibile la stessa con la figura dell'opinione espressa, sulla quale l'articolo 68 della Costituzione incentra l'insindacabilità. L'alveo costituito dall'opinione espressa viene ampiamente superato dal predetto dolo specifico, che altera la natura di diritto di critica riconosciuta

all'opinione espressa dal parlamentare, trasformandola in una finalità di coartazione dell'organo stesso, del tutto estranea all'ambito della prerogativa.

Analogo ragionamento può essere prospettato riguardo all'articolo 336 del codice penale, che parimenti richiede non solo la minaccia rivolta al pubblico ufficiale, ma anche un dolo specifico costituito dalla finalità di impedire od ostacolare il compimento di un atto del suo ufficio. Anche in tal caso la coartazione costituita dalla minaccia appare teleologicamente orientata ad impedire un atto d'ufficio ed in quanto tale esula quindi dall'ambito dell'opinione espressa e del diritto di critica che caratterizza tale figura.

Per i fatti contestati all'onorevole Giovanardi relativi agli articoli 336 e 338 del codice penale il relatore prospetta l'opportunità, quindi, che la Giunta proponga all'Assemblea la dichiarazione della non sussistenza dell'insindacabilità. Si precisa che nella sede istruttoria in questione, relativa ad una richiesta di deliberazione relativa ad un'insindacabilità di opinioni espresse, la Giunta non entra nel merito dell'eventuale utilizzo nei confronti del predetto parlamentare della videoregistrazione operata dal signor Bianchini. Rispetto a tali profili la Giunta si riserva comunque la facoltà di proporre all'Assemblea del Senato il sollevamento di fronte alla Corte costituzionale di un conflitto di attribuzione nei confronti della competente autorità giudiziaria, nell'eventualità in cui la stessa utilizzi nei confronti dell'onorevole Giovanardi (senatore all'epoca dei fatti) le predette captazioni senza acquisire preventivamente l'autorizzazione del Senato all'utilizzo delle stesse.

Nel caso di oltraggio la fattispecie penale contemplata dal codice appare invece compatibile con la figura dell'opinione espressa.

La valenza fortemente critica di un'opinione espressa da un parlamentare può lambire astrattamente reati di diffamazione, ma anche reati di oltraggio a pubblico ufficiale quando l'offesa oggetto della norma incriminatrice trova un sostrato in un'*opinio* atta a radicare un diritto di critica, aspra ma pur sempre con valenza funzionale orientata nella direzione della menzionata critica.

La prerogativa dell'insindacabilità presuppone un rafforzamento per i parlamentari del diritto di libertà di manifestazione del proprio pensiero, riconosciuto a tutti i cittadini dall'articolo 21 della Costituzione, ma ampliato nella sua connotazione per i membri del Parlamento in relazione all'esigenza funzionale costituita dal ruolo che svolgono. La libertà di manifestazione del proprio pensiero assume, quindi, la valenza di diritto più ampio per questi ultimi, in ossequio all'esigenza di preservarne l'autonomia e di sottrarli alle influenze e ai ricatti di gruppi di pressione, i quali potrebbero minare il diritto di denuncia politica e di critica che costituisce un elemento fondamentale del profilo funzionale di un parlamentare. Proprio tale diritto di critica e di denuncia politica può determinare la configurabilità astratta di una fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, che tuttavia rientra nell'ambito della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione ove si sostanzia innanzitutto in un'opinione e

poi che costituisca una divulgazione *extra moenia* di contenuti già prospettati nelle aule parlamentari o in atti tipici parlamentari.

Sul piano concreto si osserva quindi che, nel caso di specie, il senatore Giovanardi riteneva che l'esclusione dalla *white list* della ditta Bianchini fosse un'ingiustizia, riteneva che tale misura fosse del tutto infondata sulla base di un proprio convincimento, di un proprio giudizio valutativo, in definitiva sulla base di una propria opinione, fortemente critica rispetto all'operato dei pubblici ufficiali coinvolti, ma pur sempre agganciata all'alveo dell'*opinio*.

L'opinione del senatore Giovanardi si sostanziava nel fatto che, secondo un suo giudizio o convincimento personale, la ditta Bianchini avesse diritto ad essere inclusa nella *white list* e conseguentemente l'esclusione della stessa fosse un abuso del quale dovevano rispondere tutti i pubblici ufficiali che l'avevano decisa o che avevano contribuito a tale ingiusto (a suo giudizio) esito procedimentale. È un'opinione espressa dal senatore Giovanardi con locuzioni critiche molto aspre, ma pur sempre un'opinione ai fini della verifica preliminare in questione.

Alla luce di tali elementi, rispetto all'oltraggio a pubblico ufficiale può ritenersi che sussista la prerogativa in questione, consentendo i fatti posti alla base di tali imputazione la configurabilità della fattispecie dell'opinione espressa, ai fini della insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione.

In altri termini, per le fattispecie in questione delle quali si è reso protagonista il senatore Giovanardi sussiste ontologicamente un'opinione espressa, un giudizio valutativo fortemente critico, che lambisce il terreno dell'oltraggio, ma che presuppone comunque l'espressione di una «opinione», sia pure espressa in termini così aspri da consentire l'astratta configurazione di un comportamento di oltraggio.

Va tuttavia rilevato che l'elemento della configurazione ontologica dell'*opinio* è condizione necessaria, ma non sufficiente, atteso che esistono due categorie di opinioni espresse da un parlamentare, ossia quelle non collegate da alcun nesso funzionale con atti *intra moenia* – in quanto tali irrilevanti ai fini della prerogativa – e quelle invece per le quali il predetto nesso funzionale sussiste, idonee quindi a radicare l'immunità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nel caso di specie, nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-08933 del 16 gennaio 2013 relativa al rigetto della domanda di iscrizione alla *white list* della ditta F.lli Baraldi S.p.A., l'onorevole Giovanardi ha evidenziato i danni economici subiti dalla ditta sottolineando come «*la decisione, del tutto discrezionale, della prefettura di Modena certamente non contrasta gli interessi della criminalità organizzata, mentre mette in ginocchio una stimata impresa locale aggravando ancor più i disastrosi effetti del terremoto*».

In riferimento al respingimento della domanda della Ge.Co. S.r.l., il 15 marzo 2013 nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-08996, il senatore nelle premesse definiva «*arbitrarie e non adeguatamente motivate*» le decisioni della Prefettura di Modena che avrebbero causato «*gravissimi*

danni all'economia locale senza incidere minimamente nel contrasto alla criminalità organizzata» e chiedeva conto al Ministro dell'interno delle modalità messe in atto dalla Prefettura per la gestione delle domande di iscrizione, e del loro eventuale rifiuto, alla *white list*.

In seguito, il 21 marzo 2013, nell'interpellanza n. 2-00002, sempre sulla Ge.Co. S.r.l., il senatore ritornava sulla gestione delle iscrizioni alla *white list* da parte della Prefettura di Modena e concludeva domandando se il Ministro non ritenesse «che i provvedimenti assunti, la negazione dell'accesso agli atti e la discrezionalità a giudizio dell'interpellante assoluta delle decisioni non violino clamorosamente i principi di legalità contenuti nella nostra Costituzione».

Il 15 maggio 2013 presentava l'interpellanza n. 2-00016 riferita alla Baraldi e ai provvedimenti interdittivi della Prefettura di Modena che l'avevano colpita, sosteneva che la Prefettura aveva agito «inopinatamente» e «sulla base non di prove o di un provvedimento di un magistrato, ma di meri sospetti e indizi». Proseguiva con le seguenti considerazioni: «mantenendo l'interdittiva ingiusta e ingiustificata nei confronti di un'impresa sana e pulita si finisce paradossalmente per favorire negli appalti pubblici altre imprese che potrebbero essere invece affiliate o contigue alla criminalità organizzata; sotto il profilo della civile convivenza, l'aspetto a giudizio dell'interpellante più grave della vicenda consiste nel fatto che il prefetto di Modena con il suo comportamento mina alla base e rompe il rapporto di fiducia che i cittadini onesti e laboriosi hanno con le istituzioni».

Nel suo intervento in Aula del 6 giugno 2013, illustrativo dell'interpellanza n. 2-00001 sulla cooperativa Coopsette, segnalava le conseguenze di tipo occupazionale legate ai provvedimenti di esclusione dalle *white list*, riferendosi anche alle vicende della Ge.Co. e della Baraldi e sottolineava la «discrezionalità» dei provvedimenti e il «meccanismo contorto» di gestione dei ricorsi contro le interdittive. Chiudeva con le seguenti parole: «Non vorrei che la lotta alla mafia, alla 'ndrangheta e alla camorra, che è sacrosanta, diventasse un favore fatto alla 'ndrangheta, alla camorra e alla criminalità organizzata. [...] Ma è questo il modo di combattere la mafia, la camorra e la 'ndrangheta? Sarebbe questo? E quando queste aziende falliranno, non è che poi verrà qualcuno a prendere il loro posto? [...] io con questa interpellanza voglio sottolineare la necessità – credo che il Governo lo stia facendo in un decreto-legge – di fissare dei paletti che non mettano in capo a una sola persona – cioè un prefetto – il diritto di vita e di morte rispetto a vicende che coinvolgono centinaia di persone e di lavoratori, in una procedura che è totalmente opaca e che non ha nessuna garanzia giurisdizionale. Ripeto: nessuna garanzia giurisdizionale. Tutto si basa su rapporti di polizia giudiziaria, che, come sanno i colleghi del Sud, troppe volte – quindi non vorrei che si esportasse anche al Nord – sono costruite su dicerie, sentito dire, rapporti familiari o l'essere stati visti al bar. Non è che su queste cose si possa costruire una vicenda che – poi – ha delle ripercussioni sul territorio che possono essere devastanti».

Dopo la risposta del Vice ministro dell'interno Bubbico, concludeva dicendosi contento delle misure annunciate dal Vice ministro perché *«nel momento in cui il Governo afferma che dobbiamo intervenire con un decreto-legge mostra la consapevolezza che il problema è gigantesco»*.

Relativamente all'impresa Bianchini, colpita anch'essa da interdittiva antimafia, l'onorevole Giovanardi presentava un'interpellanza il 26 febbraio 2014 che definisce *«incomprensibile»* l'atteggiamento dell'autorità amministrativa, la quale si sarebbe rifiutata di *«revocare le interdittive anche quando sono stati rimossi gli elementi del supposto pericolo»* e concludeva chiedendo al Ministro dell'interno quali fossero le iniziative che intendeva assumere *«per revocare l'interdittiva antimafia che ha colpito l'impresa Bianchini e più in generale per introdurre nel nostro ordinamento i correttivi a questa normativa, a giudizio dell'interpellante surreale, che ha sinora prodotto soltanto la perdita di centinaia di posti di lavoro, intralciato la ricostruzione e neppur minimamente contrastato le attività criminose così come illustrato presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere dal professor Fiandaca l'11 febbraio 2014»*.

Sempre sulla Bianchini, il 22 luglio 2014 presentava un'altra interpellanza, la n. 2-00182, le cui conclusioni sono le seguenti: *«A parere degli interroganti le sanzioni interdittive antimafia dovrebbero avere come scopo quello di proteggere la società e le imprese da potenziali pericoli di infiltrazioni mafiose; nel caso in questione la stessa Prefettura non mette in dubbio l'onestà dell'imprenditore che ha tempestivamente rimosso tutte le cause di sospetto indicate nell'interdittiva provvedendo ad esempio immediatamente al licenziamento dei lavoratori assunti dopo il terremoto, si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare che strumenti pensati per combattere la criminalità organizzata non producano come unico effetto quello di distruggere aziende sane, provocare disoccupazione e impedire a chi ha la sfortuna di esserne vittima, e ai propri familiari, di continuare a svolgere attività imprenditoriali»*.

Si segnala inoltre che il 21 ottobre 2014, poco dopo la conversazione con i due Ufficiali dei Carabinieri avuta a Modena, presentava un'ulteriore interpellanza riferita alla ditta Bianchini chiedendo *«quali iniziative il Governo intenda adottare per evitare che le interdittive antimafia comportino la distruzione delle aziende; in base a quali motivazioni, in uno stato di diritto, le supposte responsabilità dei padri coinvolgano anche i figli»*.

Pochi giorni dopo, il 29 ottobre 2014, intervenendo in Aula durante la discussione congiunta di tre relazioni della Commissione antimafia (Doc. XXIII n. 2, n. 3 e n. 4) si esprimeva in questi termini: *«Ci troviamo di fronte ad una situazione kafkiana, specialmente al Nord, dove imprese sane e cittadini perbene vengono colpiti in modi – adesso vi leggerò come – che, secondo me, sono indegni di un Paese civile perché ci riportano alla Santa Inquisizione, visto che si tratta di situazioni nelle quali i cittadini non possono difendersi rispetto alle accuse che vengono sollevate nei loro confronti. [...] Come ho già detto in Commissione antimafia, ci sono*

*intimidazioni, ci sono minacce, ricatti e scalate societarie in galera. Queste persone vengono inquisite. Ma lo Stato, i prefetti, l'interforze non devono essere percepiti dal cittadino come dei nemici. [...] I cittadini devono essere alleati nella lotta contro la criminalità organizzata; devono avere paura della mafia, della 'ndrangheta e della camorra, non possono avere paura delle istituzioni, non possono considerare le istituzioni come loro nemici. Se ci mettiamo su questo piano di fanatismo, finirà che, invece di fare un dispetto alla mafia e di combatterla, le faremo una cortesia».*

Alla luce di tali atti *intra moenia*, tutti caratterizzati dalla sussistenza del nesso funzionale e anche del cosiddetto legame temporale (atteso che i fatti contestati risalgono all'ottobre 2014, e gli atti *intra moenia* sono stati presentati entro lo stesso mese di ottobre), il relatore propone che per l'imputazione di oltraggio (articolo 341-*bis* del codice penale) si riconosca l'esistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, precisando che la fattispecie di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 2001 (citata dal Tribunale a sostegno della propria richiesta) è sicuramente diversa da quella di cui al documento in titolo atteso che, come chiarisce la Consulta, nel caso del 2001 era ravvisabile solo un «*generico collegamento con un contesto politico indeterminabile del tutto avulso dall'esercizio di funzioni parlamentari suscettibili di essere concretamente individuate*» (brano riportato testualmente dalla predetta sentenza della Corte). Nel caso in esame, invece, il collegamento non è affatto generico, ma al contrario inerisce a specifici atti e attività *intra moenia*, in grado di radicare quindi il nesso funzionale.

In conclusione il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea di dichiarare l'insussistenza dell'insindacabilità per i fatti relativi alle fattispecie contestate di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (articolo 326 del codice penale), di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale) e di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale) ed altresì che venga invece riconosciuta la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti relativi alla fattispecie contestata di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-*bis* del codice penale).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Luigi Cesaro**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 settembre 2021.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*) ricorda che in data 30 settembre 2021, nei termini stabiliti dalla Giunta nella seduta del 15 settembre, il senatore Cesaro ha presentato memoria difensiva nella quale contesta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonché del pericolo di reiterazione del reato posti alla base della richiesta di autorizzazione all'applicazione della misura degli arresti domiciliari.

In estrema sintesi, quanto ai gravi indizi di colpevolezza si rileva nella suddetta memoria che l'autorità giudiziaria aveva ritenuto indispensabile come elemento di prova l'utilizzo, richiesto al Senato, di 28 conversazioni intercettate; di queste il Senato ne ha autorizzate 6 delle quali solo 2 con contenuto discorsivo e sicuramente non idonee ad integrare le condizioni di cui all'articolo 273 del codice di procedura penale. Pertanto, rileva che l'unica fonte probatoria fondamentale sarebbero le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, peraltro ritenute inattendibili in altre vicende analoghe e collegate, e che comunque, a norma dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono valutabili solo unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Quanto al pericolo di reiterazione del reato viene segnalato come agli atti non emergano comportamenti del senatore Cesaro che possano indurre a ritenere ancora «attuale» il pericolo di recidiva. In tutti i procedimenti precedenti è stato sempre assolto o prosciolto.

Infine, si argomenta la sussistenza nei confronti del senatore Cesaro del *fumus persecutionis*, rilevando che nel corso degli ultimi anni egli è stato oggetto di plurime iniziative giudiziarie all'esito delle quali è stata ripetutamente affermata la sua totale estraneità da collegamenti con la criminalità organizzata.

Per tutte le considerazioni esposte apparirebbe evidente l'intento persecutorio sotteso a quest'ultima iniziativa giudiziaria.

Il relatore si riserva di avanzare la propria proposta conclusiva nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

## VERIFICA DEI POTERI

### Regione Veneto

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), fa presente che, a seguito della scomparsa del senatore Paolo Saviane, proclamato nel collegio plurinomiale 1 della regione Veneto per la lista della Lega, si è reso vacante un seggio tra gli eletti con il riparto proporzionale, per cui occorre procedere all'indicazione di subentro.

Nel caso in cui rimanga vacante un seggio si applicano, in via generale, i commi 2 e 3 dell'articolo 84 *del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, ai quali gli articoli

17-bis e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 «*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*» fanno riferimento.

Il predetto comma 2 dispone che, nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati presentati in un collegio plurinominale, il seggio debba essere assegnato alla lista negli altri collegi plurinominali della regione e nel caso in cui sia esaurito anche il numero dei candidati nei collegi plurinominali, il comma 3 prevede che il seggio sia attribuito, ai candidati, non risultati eletti, della medesima lista nei collegi uninominali.

Nel caso concreto la lista della Lega, lista di appartenenza del senatore Paolo Saviane, ha esaurito il numero dei candidati non eletti nella regione. Pertanto non è possibile applicare i commi 2 e 3 citati.

Al fine di individuare il candidato non eletto che dovrebbe subentrare al senatore Saviane, si deve far riferimento ai seguenti articoli del *Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*:

A) Operazioni iniziali ai fini delle prime proclamazioni:

17-bis. 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.

B) Operazioni successive ai fini dei subentri in corso di legislatura:

19. 2. *Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.*

Si riportano di seguito i commi rilevanti degli articoli 86 e 84 del *Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*:

86. 2. *Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5 (richiamato dal citato art. 19).*

84. 4. *Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunica-*



zione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. (comma escluso espressamente dall'art. 17-bis, ma non anche dall'art. 19).

5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.

Potrebbero in via generale e astratta prospettarsi tre ipotesi.

In primo luogo, in applicazione dell'articolo 19, comma 2, del *Testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica* (riguardante nello specifico i subentri in corso di legislatura), il quale rinvia *tout court* all'articolo 86 del *Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*, che rinvia a sua volta ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 84; in considerazione del fatto che il Senato – approvando nella seduta del Senato del 31 luglio 2019 la relazione della Giunta sulla proclamazione di un candidato in Umbria dato che in Sicilia il Movimento 5 Stelle aveva esaurito i candidati non eletti – ha ritenuto applicabili anche in Senato le norme della legislazione elettorale comportanti lo slittamento tra regioni delle proclamazioni in caso di necessità e quindi ha implicitamente reputato non ostativo a tal fine il dettato dell'articolo 57 della Costituzione circa l'elezione su base regionale del Senato; si procede a verificare che la lista Lega ha ottenuto il più alto quoziente, che non ha dato luogo ad attribuzione di seggi nell'ambito delle varie circoscrizioni, nella regione Calabria.

Pertanto, il seggio sarebbe da attribuire alla predetta lista nella regione Calabria. Il «primo dei non eletti» della lista Lega nella regione Calabria è la candidata Clotilde Minasi, essendo Matteo Salvini già stato proclamato nella regione Lazio in sede di prima ripartizione dei seggi (seppur

in esito alle correzioni legate ad un giudizio di contestazione di elezione, sempre approvate nella seduta del 31 luglio 2019) e quindi sotto il profilo formale non essendo un candidato «non eletto».

In secondo luogo, visto l'articolo 17-*bis*, che esclude l'applicazione per il Senato del comma 4 dell'articolo 84 del D.P.R. 361 del 1957, dovrebbe invece trovare applicazione il comma 5 dell'articolo 86 del medesimo D.P.R., secondo cui occorre considerare un'altra lista della stessa coalizione di cui faceva parte la Lega, che nello stesso collegio plurinomiale abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata; considerato che comunque dalla ricordata relazione della Giunta sul caso Sicilia si potrebbero trarre argomenti relativi al fatto che in Senato, a differenza della Camera, il comma 4 (criterio dell'altra regione) troverebbe applicazione solo in caso di un infruttuoso esito del comma 5 (criterio della lista della coalizione nella stessa regione), che quindi dovrebbe essere applicato con priorità, anche perché garantirebbe una maggiore aderenza al dettato costituzionale circa l'elezione del Senato su base regionale; si procede pertanto a verificare che il più alto quoziente non utilizzato nel collegio plurinomiale 1 della regione Veneto appartiene alla lista Fratelli d'Italia, facente parte, alle elezioni politiche del 2018, della medesima coalizione della lista Lega, per cui il seggio sarebbe da attribuire alla predetta lista.

Il primo dei non eletti della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinomiale 1 della regione Veneto è il candidato Bartolomeo Amidei.

In terzo luogo, visto l'articolo 17-*bis*, che esclude l'applicazione per il Senato del comma 4 dell'articolo 84 del D.P.R. 361 del 1957, troverebbe applicazione il comma 5 dell'articolo 86 del medesimo D.P.R. (criterio della coalizione).

Tuttavia, occorre un'interpretazione della norma sostanzialistica e adeguatrice, la quale sia rispondente alla sua *ratio*, che è quella di non alterare gli equilibri politici fra gli schieramenti e nel rapporto tra maggioranza e opposizione.

Pertanto, appare opportuno applicare la disposizione tenendo conto della Lega e delle sue posizioni attuali, e quindi far riferimento ad una nozione aggiornata di coalizione «residua allo stato dei fatti», che vede nell'attuale maggioranza la presenza anche della Lega e di Forza Italia ancora insieme, ma non di Fratelli d'Italia.

Sulla base di queste premesse il seggio vacante non può essere attribuito alla lista di Fratelli d'Italia, a causa delle note divergenti posizioni rispetto alla Lega con riferimento all'attuale Governo. Ma deve essere assegnato alla lista della «attuale coalizione residua» che ha ottenuto il più alto quoziente non utilizzato nel collegio plurinomiale 1 della regione Veneto, vale a dire alla lista di Forza Italia.

Avendo questa lista esaurito i candidati in quel collegio plurinomiale, secondo la legge elettorale si deve passare a quelli del collegio plurinomiale 2. Pertanto risulta che il primo dei non eletti della lista Forza Italia nella regione Veneto è la candidata Luigia Modonesi.

Il relatore ritiene necessario rappresentare le indicazioni derivanti dalla legge elettorale e le varie opzioni interpretative, riservandomi di sottoporre alla Giunta una proposta conclusiva al termine della discussione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) avanza una proposta di integrazione istruttoria per consentire ai tre candidati potenzialmente interessati al subentro nel seggio vacante di poter fornire alla Giunta documentazione a supporto delle tesi giuridiche che sono state prospettate dal relatore. Tale acquisizione documentale potrebbe infatti consentire alla Giunta di disporre di tutti gli elementi per poter decidere sulla questione.

Il senatore BALBONI (*FdI*) chiede al relatore un chiarimento circa il concetto di «coalizione residua allo stato dei fatti».

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), precisa che tale formula non si rinviene nella dottrina ma ha una valenza esclusivamente discorsiva, volta a prospettare in modo completo le varie opzioni interpretative in campo.

Ad avviso del senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) la fattispecie in esame induce ad una riflessione di carattere generale sul sistema elettorale che contiene al suo interno norme spesso datate e oggetto di successive stratificazioni, con conseguente disciplina non sempre coerente. In tale senso, possono anche essere delineate delle interpretazioni adeguatrici e di tenore innovativo.

Dichiara di condividere peraltro la proposta di acquisizione documentale formulata dal senatore Grasso, dato che è indubbio che ciascuno dei candidati vanta un'aspettativa legittima. Di conseguenza, è plausibile che ciascuno di essi possa avanzare le proprie argomentazioni di carattere giuridico, purché questo avvenga in tempi brevi.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) aderisce alla proposta avanzata dal senatore Grasso, visto che ciascuno dei candidati vanta una posizione giuridica soggettiva da tutelare. Quanto poi al concetto di coalizione, ritiene che esso debba essere interpretato in modo sostanziale e non formalistico.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), pur reputando astrattamente condivisibile la proposta di acquisizione documentale suggerita dal senatore Grasso, reputa preferibile che la Giunta valuti dapprima al proprio interno le opzioni interpretative riassunte dal relatore.

Coglie l'occasione infine per richiedere la convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per una programmazione più funzionale delle sedute che consenta a tutti i senatori di poter partecipare ai lavori.

Il PRESIDENTE preannuncia quindi che al termine della odierna seduta è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto-I-PVU*) esprime alcune riserve sulla proposta del senatore Grasso che potrebbe comportare una dilatazione dei tempi di definizione della vicenda in esame. A suo avviso, infatti, il resoconto pubblico della seduta odierna mette nelle condizioni ciascun candidato di poter prospettare alla Giunta le proprie argomentazioni, qualora ritenuto necessario.

Il senatore BALBONI (*FdI*) esprime la propria contrarietà alla proposta avanzata dal senatore Grasso.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la Giunta dovrebbe innanzitutto approfondire al proprio interno le opzioni interpretative descritte nella relazione introduttiva.

Il senatore BONIFAZI (*IV-PSI*) evidenzia che la possibilità di acquisire pareri esterni, sicuramente autorevoli, potrebbe limitare l'autonomia decisionale della Giunta.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) dichiara di ritirare la proposta di acquisizione documentale che aveva inizialmente formulato, atteso che sulla stessa non si registra un consenso unanime.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il senatore Grasso, che aveva certamente prospettato una proposta di carattere innovativo, avverte quindi che il seguito dell'esame proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 gennaio 2019 e proseguito nelle sedute del 9 e 17 aprile 2019, 8 gennaio, 21 ottobre e 2 dicembre 2020, 4 e 17 marzo, 26 maggio, 9 giugno e 21 luglio 2021.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), dopo aver ricordato che nella scorsa seduta aveva riassunto i termini della vicenda in esame innescata da un esposto presentato dal candidato Fabio Porta, reputa che, a suo giudizio, sussistono le condizioni per avviare la procedura di contestazione dell'elezione del senatore Cario. Infatti, tale fase consentirebbe a tutti i soggetti interessati di poter esprimere le proprie posizioni, nel rispetto del principio del contraddittorio. D'altro canto, occorre definire tale vicenda

visto lo stato avanzato della legislatura e la condizione di incertezza nella quale versano tanto il senatore interessato quanto il presentatore dell'esposto.

Il PRESIDENTE avverte quindi che nella prossima seduta la Giunta potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla proposta delineata dal relatore Cucca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Comunicazioni del Presidente in materia di verifica delle elezioni**

Il PRESIDENTE, nel riservarsi ulteriori iniziative affinché l'Assemblea esamini i documenti approvati dalla Giunta sulla contestazione delle elezioni di senatori eletti nelle regioni Campania e Puglia, ricorda che risulta ancora pendente la questione della ineleggibilità del senatore Manca, prospettata nella regione Emilia-Romagna a seguito di un esposto presentato alla Giunta.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), nelle vesti di relatore della regione Emilia-Romagna, ricorda che nell'ultima seduta aveva fornito alla Giunta una ricostruzione complessiva dei fatti e della normativa. Reputa in ogni caso opportuna la fase della discussione per poter raccogliere valutazioni e contributi utili ai fini della presentazione della proposta conclusiva.

Il senatore BONIFAZI (*IV-PSI*), dopo aver rilevato che la discussione era stata già avviata con l'intervento del senatore Grasso, sollecita la definizione di tale vicenda con la chiusura della discussione e la votazione della proposta finale.

Il PRESIDENTE avverte quindi che in una prossima seduta sarà inserito anche il seguito della questione richiamata per la regione Emilia-Romagna.

### ***CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI***

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Giunta.

*La seduta termina alle ore 16.*